Opuscolo informativo	Votazione cantonale del 25 settembre 2005
NTONE TICINO	Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 modifica di alcune disposizioni
1	Periodo di nomina dei magistrati pagine 6–9
2	Modifiche di piccola entità dei confini comunali pagine 10-11
(3)	Giurati federali pagine 12–13
4	Competenze del Gran Consiglio pagine 14–15
6	Giurisdizione dei Tribunali amministrativi pagine 16–17
6	Revisione totale della Costituzione: termini pagine 18–19
7	Revisione parziale della Costituzione: termini pagine 20–21





COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE

DEL

TICINO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

DECRETATA

dal Gran Consiglio il 23 Giugno, e sanzionata dalle

Assembleo di Circolo il 4 Luglio 1830.





Coi Tipi di G. Pouggia o Comp.

1830.





Su cosa siete chiamati a votare





Il 25 settembre 2005, in concomitanza con la votazione federale, si vota a livello cantonale su sette oggetti che riguardano la modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

La prima modifica costituzionale, riguardante l'aumento del periodo di nomina dei magistrati da sei a dieci anni, è stata accolta dal Parlamento con 49 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astensioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

Le sei rimanenti modifiche, proposte con il messaggio governativo n. 5508 del 20 aprile 2004, sono state accolte dal Parlamento all'unanimità dei votanti (70 voti favorevoli) nella seduta del 18 aprile 2005.

Il Parlamento ha deciso infatti di

- aumentare il periodo di nomina dei magistrati da sei a dieci anni (art. 81 cpv. 1);
- semplificare e razionalizzare la procedura per le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità fra i Comuni (art. 20 cpv. 1, 3 e 4);
- adeguare la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, togliendo il riferimento alla competenza del Gran Consiglio di eleggere i giurati federali (art. 36 cpv. 1 lett. h);
- uniformare la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, togliendo il riferimento al diritto, da parte del Gran Consiglio, di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (art. 59 cpv. 1 lett. r);

- integrare il Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo (abrogazione dell'art. 77 cpv. 1 lett. e);
- eliminare un'incongruenza circa i termini per la revisione totale della Costituzione cantonale (art. 84 cpv. 3);
- eliminare una contraddizione circa i termini per la revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 89 cpv. 2).

Le modifiche devono essere sottoposte al voto popolare, come previsto dall'art. 82 cpv. 3 della Costituzione cantonale (referendum obbligatorio).

Chi è d'accordo con le modifiche costituzionali DECR approvate dal Gran Consiglio vota SÌ

Chi è contrario alle modifiche costituzionali Assemblee di Circapprovate dal Gran Consiglio vota NO

Periodo di nomina dei magistrati





Cosa propone la modifica costituzionale

Aumento da sei a dieci anni L'attuale art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 stabilisce che il periodo di nomina dei magistrati è di **sei anni**.

Il Gran Consiglio, nella seduta del 16 dicembre 2004, ha però deciso, accogliendo l'iniziativa parlamentare elaborata del 10 marzo 2003 presentata dai deputati Filippo Gianoni e Fabio Regazzi, di modificare tale norma costituzionale per aumentare il periodo di nomina dei magistrati da sei a dieci anni.

Questa disposizione si applica a tutti i magistrati in generale, e segnatamente ai Giudici di pace, ai Pretori, ai Giudici del Tribunale d'appello, ai Giudici dell'istruzione e dell'arresto, ai Procuratori pubblici, al Presidente e ai membri del Tribunale di espropriazione e al Magistrato dei minorenni. I Giudici di pace sono eletti dal popolo, mentre gli altri magistrati sono designati dal Gran Consiglio.

Garantire una maggiore indipendenza e continuità nel lavoro La precedente Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, prevedeva che la durata in carica dei Giudici di pace, dei Pretori e dei Giudici del Tribunale d'appello era di **dieci anni**. La durata in carica per un periodo relativamente lungo era ritenuta una condizione essenziale per l'**indipendenza** della magistratura.

Ora, il Gran Consiglio propone di ripristinare la situazione anteriore.

L'aumento della durata del periodo di nomina a dieci anni si rende necessario per:

- garantire ai magistrati una maggiore indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni;
- consentire una maggiore continuità nel lavoro dei singoli magistrati, spesso impegnati in casi complessi e di lunga durata.

In altri termini, più il periodo di nomina è **lungo**, più grande è la garanzia di indipendenza dei magistrati, che è un valore essenziale per lo Stato di diritto.



Argomenti contrari alla modifica

Votazione cantonale del 25 settembre 2005

Modifica della Costituzione cantonale sottoposta alla votazione popolare



Dieci anni è un periodo troppo lungo

Alcuni deputati al Gran Consiglio si sono opposti alla modifica, adducendo che i Giudici del Tribunale federale e di numerosi altri Cantoni sono eletti per **sei anni**. D'altronde, in precedenza, in Ticino la durata della carica dei Procuratori pubblici era di cinque anni. Di conseguenza, non vi è ragione di prolungare ora a dieci anni il periodo di nomina di tutti i magistrati.

Dieci anni è un periodo lungo, rispetto alla **verifica** che può avere effetti solo al momento della rielezione. La verifica dell'efficienza di un magistrato è diversa dal giudizio politico sulle decisioni da lui rese e non lede la sua indipendenza; chi teme il contrario dovrebbe chiedere la nomina a vita. Se già si vuole rivedere la Costituzione in materia di elezione dei magistrati, **altri** sono i problemi attuali: quali i prematuri abbandoni di una funzione in magistratura per candidarsi ad un'altra vacante, o taluni effetti perversi della procedura di concorso e preavviso introdotta nel 1997.



Proposta di modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 10 marzo 2003 presentata nella forma elaborata da Filippo Gianoni e Fabio Regazzi per la modifica parziale della Costituzione cantonale (aumento del periodo di nomina dei magistrati);
- visto il rapporto parziale 25 novembre 2004 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;
- richiamato l'art. 85 cpv. 1 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997,

decreta:

.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 81 cpv. 1

¹Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.

T.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, ottenuta la sua accettazione da parte del popolo, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 16 dicembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: O. Marzorini

Il Segretario: R. Schnyder

Modifiche di piccola entità dei confini comunali





Cosa propone la modifica costituzionale

Eliminare una procedura troppo complessa L'attuale art. 20 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che i Comuni non possono **modificare i loro confini**, fondersi con altri Comuni, dividersi, senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio. Il cpv. 3 di questa disposizione prevede che il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o **Ia modifica dei loro confini**, alle condizioni previste dalla legge.

Ora, una simile procedura formale, contrassegnata dal voto dei cittadini e dall'approvazione del Gran Consiglio, risulta ampiamente giustificata in caso di fusione e di separazione di Comuni, ossia di atti politicamente rilevanti. Essa appare eccessiva e oltremodo complessa e dispendiosa nell'ipotesi di rettifiche di confine e di cessioni di territorio di piccola entità che avvengono fra Comuni. Di conseguenza, il nuovo art. 20 cpv. 1 della Costituzione cantonale prevede che i Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio. In base al cpv. 3, il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge. Nell'art. 20 è inoltre introdotto il nuovo cpv. 4: le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Procedura semplificata

Nozioni di rettifica e di cessioni di piccola entità

La cessione di una frazione comunale non è interessata da questa riforma La modifica costituzionale intende **semplificare e razionaliz- zare** la procedura concernente le rettifiche di confine e le
cessioni di territorio di piccola entità fra Comuni: tali operazioni
sono infatti convenute direttamente dai Comuni interessati,
riservata la ratifica del Consiglio di Stato. In quest'ambito,
non sono più richiesti il voto dei cittadini e l'approvazione del
Gran Consiglio. Trattandosi di decisioni di competenza dei Consigli comunali, una votazione sarebbe comunque sempre possibile nel caso in cui venga promosso il referendum facoltativo.

La rettifica dei confini giurisdizionali consiste in una modifica, dettata da motivi esclusivamente tecnici, dei confini stessi, volta ad adattarli alla configurazione del terreno (p.es. lieve variazione a causa della correzione di un corso d'acqua o della costruzione di una nuova strada, ecc.). Per essere soggette alla nuova procedura semplificata, le cessioni di territorio debbono essere "di piccola entità", e fondarsi su motivi essenzialmente tecnici. Le altre tipologie di cessioni di territorio, in particolare quelle di una certa rilevanza e per lo più dettate da motivi politici, economici o giuridici, sono invece regolate dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

La cessione di una frazione comunale, anche molto piccola, **non potrà essere intesa** come cessione di territorio di piccola entità ai sensi del nuovo art. 20 cpv. 4 della Costituzione cantonale. La cessione di una frazione comunale non poggia infatti mai unicamente su motivi tecnici, ma è solitamente il frutto di un lungo processo istituzionale, dettato da motivi politici, economici o giuridici.
Di conseguenza, anche in futuro le cessioni di frazioni dovranno essere sottoposte al voto popolare e alla decisione del Gran Consiglio.

11

10

Giurati federali

Argomenti a favore della modifica





Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 36 cpv. 1 lett. h della Costituzione cantonale prevede che sono eletti dal Gran Consiglio, fra l'altro, i giurati federali e cantonali.

L'istituto dei **giurati federali** era previsto dall'art. 112 della precedente Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il Tribunale federale, con il concorso di giurati che pronunciavano sulla questione di fatto, giudicava in materia penale su alcuni gravi reati di natura politica. La sentenza era pronunciata dalle Assise federali, composte di tre giudici del Tribunale federale e di dodici giurati. In realtà, le Assise federali si sono però riunite assai raramente, e l'ultimo processo fu celebrato nel 1933. Inutilizzato ormai da decenni, l'istituto delle Assise federali è divenuto obsoleto ed è quindi parso del tutto superfluo.

Abolizione dei giurati federali

Le Camere federali non hanno perciò ripreso l'istituto delle Assise federali nella nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999. I reati sottoposti alla giurisdizione federale sono ora giudicati esclusivamente dal Tribunale penale federale di Bellinzona.

Pertanto, allo scopo di adeguare la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, bisogna **togliere** dall'art. 36 cpv. 1 lett. h il riferimento ai **giurati federali**. Questa disposizione prevede, nella sua nuova versione, che sono eletti dal Gran Consiglio i giurati cantonali.

Adeguamento alla Costituzione federale

I giurati cantonali non sono toccati dalla riforma Questa proposta, del tutto incontestata, può essere definita come un vero e proprio intervento di "cosmetica costituzionale". È un atto dovuto per mettere in sintonia la Costituzione cantonale con quella federale, che ha **abolito** l'istituto dei **giurati federali**.

La modifica costituzionale mantiene però intatto l'istituto dei giurati cantonali, il quale ha dato buona prova di sé, ha profonde radici storiche ed è fortemente ancorato nella tradizione giuridica e nella coscienza e nel sentimento dei cittadini del nostro Cantone. Anche in futuro, pertanto, i giurati cantonali continueranno a essere eletti dal Gran Consiglio e a svolgere il loro compito importante e delicato in materia penale.



12

Competenze del Gran Consiglio

Argomenti a favore della modifica



Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 59 cpv. 1 lett. r della Costituzione cantonale prevede che il Gran Consiglio eserciti i diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

Questa norma perseguiva lo scopo di dare attuazione concreta all'art. 86 cpv. 2 della precedente Costituzione federale del 29 maggio 1874. Quest'ultima disposizione prevedeva che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati erano pure convocati straordinariamente per decreto del Consiglio federale, oppure quando lo domandavano un quarto dei membri del Consiglio nazionale o **cinque Cantoni**.

Abolizione del diritto del Gran Consiglio di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati La nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 **non prevede più** una simile facoltà dei Cantoni, della quale essi non hanno d'altronde mai fatto uso. L'art. 151 cpv. 2 della nuova Costituzione federale stabilisce che un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati siano convocati in sessione straordinaria.

Di conseguenza, è necessario **togliere** dall'art. 59 cpv. 1 lett. r della Costituzione cantonale il riferimento all'esercizio del diritto, da parte del Gran Consiglio, di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Tale nuova disposizione indica che il Gran Consiglio esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

La nuova Costituzione federale riconosce infatti a ciascun Cantone il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale, e stabilisce che il referendum facoltativo può essere promosso anche da otto Cantoni.

Adeguamento alla Costituzione federale

Anche questa modifica, del tutto incontestata, persegue lo scopo di **uniformare** la Costituzione cantonale alla nuova Costituzione federale, adottata posteriormente. Infatti, a nulla serve menzionare nella Costituzione cantonale un diritto – segnatamente quello di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati – **non più riconosciuto** dalla Costituzione federale.



DRUG

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PROGETTATA

DALLA COMMISSIONE DI REVISIONE

NOMINATA NEL 16 ACOSTO 1847



(dal 17 febbraio sino all' 8 aprile 1848).



Giurisdizione dei Tribunali amministrativi

Argomenti a favore della modifica



Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 77 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che **la giurisdizione amministrativa** è esercitata dal Tribunale amministrativo (lett. a), dal Tribunale delle assicurazioni (lett. b), dal Tribunale fiscale (lett. c), dal Tribunale delle espropriazioni (lett. d) e dal Tribunale della pianificazione (lett. e).

Il Tribunale della pianificazione del territorio è composto di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Questo Tribunale è competente, in modo particolare, a statuire sui **ricorsi** in materia di piano regolatore comunale e di piano di utilizzazione cantonale.

Integrazione del Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo

L'abrogazione della lett. e dell'art. 77 cpv. 1 della Costituzione cantonale ha lo scopo di **integrare il Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo**. Questa integrazione dovrà poi essere concretata mediante una modifica della Legge organica giudiziaria civile e penale.

Un'unica autorità giudiziaria

La riforma si fonda sulla considerazione secondo cui quella di competenza del Tribunale della pianificazione del territorio è una materia tipicamente amministrativa, connessa al diritto delle costruzioni e ad altre materie già di competenza del Tribunale cantonale amministrativo.

Risulta perciò opportuno affidare l'intero settore a quest'ultima Autorità giudicante. Infatti, il Tribunale cantonale amministrativo è già attualmente competente, ad esempio, a statuire sui ricorsi in materia di rilascio o di diniego della licenza edilizia, in materia forestale e in materia di protezione dell'ambiente.

Semplificazione delle procedure

Inoltre, l'unificazione dei due Tribunali costituisce un'utile **semplificazione** delle procedure. Attualmente, a causa di una affinità di competenze fra i due Tribunali, non è sempre agevole determinare quale delle due Autorità giudiziarie sia competente a trattare un determinato ricorso. Avviene a volte che un Tribunale debba emanare una sentenza di non ricevibilità per poter trasmettere la pratica all'altro.

Maggiore facilità per il cittadino

L'integrazione del Tribunale della pianificazione del territorio nel Tribunale cantonale amministrativo consente di **evitare questi conflitti di competenza**, che devono essere risolti per il tramite di una sentenza. Questa riforma perciò è **d'aiuto al cittadino** che intende impugnare una decisione, e giova pure al funzionamento della stessa Autorità giudiziaria.



Revisione totale della Costituzione: termini





Cosa propone la modifica costituzionale

L'attuale art. 84 cpv. 3 della Costituzione cantonale prescrive che la Costituente incaricata di elaborare il progetto di revisione totale della Costituzione viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo due anni.

Eliminare una contraddizione

Questa disposizione è in palese contraddizione con il successivo art. 89 cpv. 1 della Costituzione cantonale. Ouest'ultima norma stabilisce infatti che nel caso di revisione totale della Costituzione, l'autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare. Questa contraddizione è dovuta al fatto che il Gran Consiglio, che ha inteso aumentare da due a cinque anni il termine per l'allestimento del progetto di revisione totale, ha unicamente modificato l'art. 89 cpv. 1, e ha invece omesso, per una dimenticanza, di adeguare anche il testo dell'art. 84 cpv. 3. Pertanto, la nuova formulazione dell'art. 84 cpv. 3 della Costituzione prevede che la Costituente venga eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.

Ridare coerenza al testo costituzionale

La modifica persegue l'obiettivo di eliminare la contraddizione precedentemente segnalata e di correggere pertanto una svista in cui è incorso il Gran Consiglio in occasione della discussione sulla nuova Costituzione.

In tal modo, viene ripristinata la coerenza formale e logica del testo costituzionale.

DELLA REPUBBLICA

CANTONE DEL TICINO

Sanzionata dal Gran Consiglio li 17 Decembre 1814.



In LUGANO 1814.

Revisione parziale della Costituzione: termini





Cosa propone la modifica costituzionale

Eliminazione

contraddizione

di una

L'attuale art. 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale stabilisce che nel caso di revisione parziale della stessa, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro **due anni** dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del relativo messaggio del Consiglio di Stato.

Questa norma è in **contraddizione** con il successivo art. 90 cpv. 3. Quest'ultima disposizione prescrive infatti che la votazione sull'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro l'**identico** termine di **due anni** dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare.

Di conseguenza, nell'ottica di **eliminare la citata incon- gruenza**, il nuovo art. 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale
prescrive che nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio
deve concludere le deliberazioni entro **18 mesi** dalla
pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda
d'iniziativa popolare o dalla presentazione del relativo
messaggio del Consiglio di Stato.

Ridare coerenza al testo costituzionale

La modifica della disposizione persegue lo scopo di togliere la contraddizione precedentemente segnalata e di fissare dei **termini differenziati** per la trattazione della domanda d'iniziativa popolare tendente alla revisione parziale della Costituzione cantonale. Il termine per la conclusione delle deliberazioni da parte del Gran Consiglio sarà di **18 mesi**, e quello per la votazione popolare al più tardi di **due anni**. In tal modo, anche in quest'ambito la Costituzione cantonale riacquista la sua **coerenza** formale e logica.

Esame celere delle domande d'iniziativa popolare

Questa riforma costituzionale salvaguarda pienamente l'esigenza legittima di un esame **celere** delle domande d'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione. Il termine per la relativa votazione popolare **rimane invariato**, e continua a essere fissato in **due anni** al più tardi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare. Il termine per la conclusione del dibattito parlamentare è invece fissato in **18 mesi**.

DELLA

REPUBBLICA E CANTONE

DEL

TIGINO

Modifiche della Costituzione cantonale sottoposte alla votazione cantonale



Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 20 aprile 2004 n. 5508 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 24 febbraio 2005 n. 5508 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

decreta:

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Fusione e divisione di Comuni

Art. 20 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) ¹I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.

³Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge.

⁴Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

II.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

III.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Elezioni di competenza del Gran Consiglio

Art. 36 cpv. 1 lett. h) i giurati cantonali.

IV.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

V.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Competenze

Art. 59 cpv. 1 lett. r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

VI.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

VII

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Tribunali amministrativi

Art. 77 cpv. 1 lett. e) abrogata.

VIII.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

IX.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

2. Procedura

Art. 84 cpv. 3 ³La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo cinque anni.

Χ.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

XI.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Termini

Art. 89 cpv. 2 ²Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d'iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

XII.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 18 aprile 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: O. Marzorini

Il Segretario: R. Schnyder

22

Votazione cantonale
del 25 settembre 2005

Come si vota

Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" per l'accettazione o il rifiuto delle modifiche agli artt.: 81 cpv. 1 (Periodo di nomina dei magistrati); 20 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) (Modifiche di piccola entità dei confini comunali); 36 cpv. 1 lett. h) (Giurati federali); 59 cpv. 1 lett. r) (Competenze del Gran Consiglio); 77 cpv. 1 lett. e) (Giurisdizione dei Tribunali amministrativi); 84 cpv. 3 (Revisione totale della Costituzione: termini); 89 cpv. 2 (Revisione parziale della Costituzione: termini), della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

Orari di voto

Con l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato, molti Comuni hanno fatto uso della possibilità di ridurre i giorni e gli orari di apertura dei seggi elettorali. Gli elettori devono porre attenzione a questa novità, consultando gli albi comunali, chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale oppure verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto circa i giorni e gli orari di voto.

Voto anticipato

L'elettore può votare nelle forme del voto anticipato a partire da **lunedì 12 settembre 2005**. La richiesta scritta deve pervenire alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza senza inoltrare la richiesta alla Cancelleria comunale. Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite tramite il servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate nelle bucalettere comunali (senza affrancatura). È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto in materia cantonale e la ripone nell'apposita busta rosa. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla) che ripone, unitamente alla busta colorata (rosa) sigillata e quella gialla (sigillata) contenente le schede votate in materia federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza. Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale entro le ore 12.00 di domenica 25 settembre 2005 per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

Voto al seggio elettorale

Portare la carta di legittimazione di voto. L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito www.ti.ch/elezioni-votazioni.

